

Delibera di Giunta Nazionale
n. 13 del 23 aprile 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 22 e 23 aprile 2016 presso la Città di Rieti

premessò

che dall'avvio del Processo Civile Telematico ad oggi l'avvocatura ha assistito a numerosi provvedimenti in palese violazione di legge e del corretto funzionamento dello stesso, con statuizioni imperative da parte dei magistrati al fine di ottenere produzioni cartacee di atti e documenti;

che, nell'ambito di questa varipiopinta giurisprudenza, è recentemente circolato in rete un provvedimento (di dubbia veridicità) che ha destato non poco clamore, apparentemente emesso dal Tribunale di Busto Arsizio (ord. dell'8.04.2016 nel procedimento 7557/2015). *“Rilevato che va' ordinato all'opposto di produrre in cartaceo i documenti allegati al monitorio e quelli allegati alla comparsa di risposta in quanto per i primi non ha accesso telematico al procedimento monitorio e per i secondi un giudice per decidere usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonché - questo giudice - piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione così da non perdere il filo della decisione; rilevato che non può il giudice sottolineare lo schermo ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti e non ritiene di sottoporre come costo allo stato copie dei medesimi” Ordina all'opposto di depositare in cartaceo i documenti allegati a monitorio e comparsa di risposta).*

valutato

(qualora il provvedimento sia effettivamente esistente e non si tratti di uno scherzo di pessimo gusto):

che il D.L. 83/2015 - L. 132/2015 Art. 16-bis - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, dispone al comma 9 che: *“il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti **per ragioni specifiche**”.*

che, se davvero le ragioni esplicitate nella predetta motivazione dell'ordinanza non sono specifiche né oggettive ma dipendono da una evidente carenza soggettiva del giudice, in considerazione che gli strumenti informatici messi a disposizione dei giudici e presenti su ogni computer, consentono le attività indicate dallo stesso, quali la sottolineatura ed evidenziazione delle parti ritenute rilevanti.

che con circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 si precisa al numero **4. copie informali**, che: *“La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione (...) corre infine l’obbligo di aggiungere che, in considerazione dell’eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall’esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni.”*

rilevato

che tale provvedimento, insieme ad altri di analogo tenore effettivamente pubblicati fin dall’entrata in vigore del P.C.T., è lesivo, oltre che dell’immagine della magistratura, della dignità dell’Avvocatura e di tutta l’utenza, ed è posto in palese violazione di norme e regolamenti attuativi dell’avvio e del regolare funzionamento del processo civile telematico e vanifica gli sforzi compiuti sino ad oggi in tal senso dal legislatore;

che l’autonomia decisionale, intangibile, riservata ai magistrati non può arrivare fino ad un’autonomia organizzativa che consenta agli stessi di emettere provvedimenti abnormi, in quanto non previsti o addirittura contrari alle norme e regolamenti, che addirittura aggravano e ritardano nel tempo il processo attraverso oneri imposti all’avvocato;

tanto premesso, rilevato e considerato, la Giunta Nazionale dell’AIGA, all’unanimità

delibera

di sollecitare il Ministero della Giustizia di verificare l’effettiva esistenza del citato provvedimento apparentemente reso dal Tribunale di Busto Arsizio;

in caso di positiva verifica, di sollecitare il Ministero ad adottare con urgenza i provvedimenti ritenuti opportuni per sanzionare il singolo magistrato e per impedire il reiterarsi di tali pronunce.

Rieti, li 23 aprile 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira

